




Migrant'Es



Migrant's Law

# VADEMECUM

*Guida pratica per conoscere  
le regole principali per  
un valido ingresso ed un soggiorno regolare  
nel territorio dello Stato italiano.*



**A**bbiamo pensato ad uno strumento di lavoro, un “Vademecum”, una guida pratica per conoscere le regole principali che permettono un valido ingresso ed un soggiorno regolare alle persone immigrate nel territorio dello Stato italiano, utile anzitutto agli operatori che, in particolare con questi cittadini, si rapportano quotidianamente, ma anche a tutti coloro che a vario titolo sono interessati ad essere aggiornati su una materia complessa.

Il “Vademecum” contiene gli argomenti di maggiore e più immediata importanza relativi alla normativa sull’immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero dopo la legge 15 luglio 2009, n. 94, comunemente conosciuta come “pacchetto sicurezza”.

Un grazie particolare alla Prof.ssa Paola Scevi, Direttrice del Master in Diritto delle Migrazioni presso l’Università degli Studi di Bergamo, che ha curato questa guida.

(Roma, 7 settembre 2011)



## INGRESSO

**L'** **ingresso** dello straniero nel territorio italiano deve avvenire, salvi i casi di forza maggiore, soltanto attraverso i valichi di frontiera appositamente istituiti ed è consentito ai soggetti in possesso di:

- a) passaporto o altro documento di viaggio equipollente, riconosciuto valido per l'attraversamento delle frontiere.  
Il documento deve consentire al titolare, in qualsiasi momento, il libero rientro nel Paese di rilascio;

- b) visto d'ingresso o di transito, ove prescritto;
- c) un'adeguata documentazione che confermi lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto;
- d) la disponibilità di mezzi di sostentamento sufficienti in relazione alla natura e alla durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza.

## **Non è ammesso**

### **nel territorio dello Stato lo straniero:**

- a) che non soddisfi i requisiti sopradetti;
- b) che sia stato espulso, salvo che abbia ottenuto una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno (*art.13, comma 13, T.U.; la disposizione non si applica nei confronti dello straniero già espulso ai sensi dell'art. 13, comma 2, lettere a) e b), T.U., per il quale sia stato autorizzato il ricongiungimento, ai sensi dell'art. 29, T.U.*), o che sia trascorso il periodo di divieto di ingresso, di regola dieci anni, anche se nel decreto di espulsione può essere previsto un termine più breve, non inferiore a cinque anni (*art.13, comma 14, T.U.*) decorrenti dal giorno in cui la persona espulsa ha lasciato effettivamente il territorio dello Stato (*art.19, d.P.R. 394/99*);

- c) che sia considerato pericoloso per l'ordine pubblico, o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi che applicano gli Accordi di Schengen;
- d) che risulti segnalato ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali;
- e) per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, T.U., quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- f) che risulti condannato, “anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata” (tale modifica è stata inserita dall'art. 1, comma 22, lett. a), n.1), L. 94/2009) a seguito di patteggiamento (ai sensi dell'art. 444, c.p.p.), per uno dei reati per i quali l'art. 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale prevede l'arresto obbligatorio in flagranza, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

- g) che risulti condannato, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del Titolo III, Capo III, Sezione II, legge 22 aprile 1941, n. 633, relative alla tutela del diritto di autore, nonché per quelli di contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali e di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (di cui agli artt. 473 e 474 c.p.).

Gli stranieri privi dei requisiti prescritti dalla normativa per un valido ingresso sono respinti dalla polizia di frontiera (art.10, comma 1, T.U.).

## Il respingimento

con accompagnamento alla frontiera è disposto dal questore anche nei confronti degli stranieri che, sottrattisi ai controlli di frontiera, sono fermati all'ingresso o subito dopo, anche se sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso. In tal caso, l'allontanamento viene eseguito quando cessano le ragioni dell'ammissione temporanea.

Lo straniero non viene respinto se si devono applicare le disposizioni che disciplinano l'asilo politico, il riconoscimento dello *status* di **rifugiato** o la protezione temporanea per motivi umanitari. Neppure può disporsi il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, sesso, lingua,

cittadinanza, religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero da cui possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

L'adozione di un provvedimento di respingimento alla frontiera non comporta, per lo straniero che ne è destinatario, alcun divieto di rientro successivo in territorio italiano, sempre che ovviamente vengano rispettate le condizioni previste in generale per l'ingresso. L'articolo 10 al comma 6, prevede infatti che i respingimenti siano registrati dall'autorità di pubblica sicurezza, ma non ricollega a tale registrazione alcun divieto di rientro.

Al contrario, lo straniero entrato in territorio italiano sottraendosi ai controlli di frontiera e non respinto, viene sanzionato con l'espulsione amministrativa quando la violazione è scoperta. Con una differenza sostanziale: laddove il respingimento non preclude la possibilità di successivi ingressi, sussistendone i presupposti, l'espulsione incide sostanzialmente sulla condizione dello straniero al quale è fatto divieto di rientrare in Italia, salvo specifica autorizzazione.





## VISTI DI INGRESSO

### *Tipologie e requisiti per ottenerli*

**I**l **visto di ingresso** è un'autorizzazione concessa allo straniero ad entrare nel territorio dello Stato, per transito o per soggiorno, e consiste in un'apposita etichetta (vignetta o sticker) applicata sul passaporto del richiedente. Il visto è rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane a ciò abilitate e territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero. Per soggiorni di lunga durata - oltre novanta giorni - a qualsiasi titolo, tutti gli stranieri devono sempre munirsi di visto, anche se cittadini di Paesi non soggetti ad obbligo di visto per transito o per breve soggiorno. Per soggiorni di breve durata, non superiore a novanta giorni, sono equipa-



rati ai visti rilasciati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane quelli emessi, sulla base di specifici accordi, dalle autorità diplomatiche o consolari di altri Stati aderenti agli Accordi di Schengen.

**Sono soggetti all'obbligo del visto**

i cittadini dei seguenti Paesi/entità territoriali, titolari di passaporto ordinario:

Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica Iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

**Sono soggetti esenti dall'obbligo del visto**

per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, missione, affari, invito e gara sportiva, i cittadini dei seguenti Paesi:

Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Mauritius, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts e Nevis, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.

I cittadini di **San Marino, Santa Sede e Svizzera** sono esenti dall'obbligo di visto in qualunque caso.

**Sono soggetti all'obbligo di visto di transito aeroportuale** per l'Italia i cittadini dei seguenti Paesi:

Afghanistan\*\*\*, Bangladesh\*\*\*, Colombia\*\*, Eritrea\*, Etiopia\*\*\*, Ghana\*\*\*, Iran\*\*\*, Iraq\*\*\*, Nigeria\*\*\*, Pakistan\*\*\*, Repubblica Democratica del Congo\*\*\*, Senegal\*\*, Somalia\*\*\*, Sri Lanka\*\*\*.

(\*) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un visto o di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato membro della U.E. o da uno Stato parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 Maggio 1992, da Canada, Svizzera e Stati Uniti d'America.

(\*\*) esente dall'obbligo qualora il passeggero sia titolare di un permesso di soggiorno valido emesso da uno Stato Membro dello Spazio Economico Europeo, da Canada, e Stati Uniti d'America.

(\*\*\*) esente dall'obbligo di VTA qualora in possesso di permesso di soggiorno rilasciato dai seguenti Paesi: Irlanda, Liechtenstein, Regno Unito o qualora in possesso di permesso di soggiorno a tempo indeterminato ("resident permits with unlimited right of return") dei seguenti Paesi: Andorra, Canada, Giappone, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Stati Uniti.

## *Tipologie di visto*

**L**e tipologie di visto corrispondenti ai diversi motivi di ingresso, sono: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.

**V**isto per adozione consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo indeterminato presso gli adottanti o gli affidatari, al minore straniero destinatario del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo emesso dalla competente autorità straniera in conformità alla legislazione locale.

Il rilascio del visto è subordinato all'emanazione dell'autorizzazione da parte della Commissione per le Adozioni Internazionali all'ingresso ed al soggiorno permanente del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione.

**V**isto per affari consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda viaggiare per finalità economico-commerciali, per contatti o trattative, per l'apprendimento o la verifica dell'uso e del funziona-

mento di beni strumentali acquistati o venduti nell'ambito di contratti commerciali e di cooperazione industriale.

Per l'ottenimento del visto sono necessari: la documentazione comprovante la condizione di "operatore economico-commerciale" del richiedente; la documentazione attestante la finalità economico-commerciale del viaggio per il quale è richiesto il visto; l'effettiva attività svolta in Italia dagli eventuali operatori economici che richiedano il rilascio del visto in favore dell'operatore straniero; adeguati mezzi economici di sostentamento (non inferiori a quelli previsti dal Ministero dell'interno con la Direttiva 1° marzo 2000); la disponibilità di un alloggio.

Il visto per affari può essere rilasciato anche alle persone che accompagnino, per documentate ragioni di lavoro, il richiedente.

### **V**isto per cure mediche

consente l'ingresso, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato, allo straniero che abbia necessità di sottoporsi a trattamenti medici presso strutture sanitarie italiane, pubbliche o private accreditate. Lo straniero che richieda il visto di ingresso per cure mediche deve presentare alla rappresentanza diplomatica o consolare competente:

- \* la dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della stessa, nonché la durata dell'eventuale degenza prevista;
- \* l'attestazione dell'avvenuto deposito, a favore della strut-

tura prescelta, di una somma, a titolo cauzionale pari al trenta per cento del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà essere versato alla struttura prescelta;

\* la documentazione comprovante la disponibilità in Italia delle somme necessarie all'integrale pagamento delle spese sanitarie, di vitto e alloggio fuori dalla struttura sanitaria, e di rientro in patria;

\* la certificazione sanitaria, attestante la patologia del richiedente nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela dei dati personali. La certificazione rilasciata all'estero deve essere corredata di traduzione in lingua italiana.

Il visto per cure mediche può essere rilasciato anche all'eventuale accompagnatore che assista lo straniero infermo, in presenza di adeguati mezzi economici di sostentamento e rimpatrio (non inferiori a quelli previsti dalla Direttiva ministeriale del 1° marzo 2000).



### **isto diplomatico (V.N.)**

consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno a tempo indeterminato, allo straniero, titolare di passaporto diplomatico o di servizio, destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatico-consolari del suo Paese, in Italia o presso la Santa Sede. Il visto diplomatico è rilasciato anche agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare. La concessione del visto è subordinata al preventivo nulla osta rilasciato dal servizio del cerimoniale del Ministero degli Affari Esteri.

**V**isto per familiare al seguito (V.N.) consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che intenda fare ingresso in Italia al seguito di un familiare cittadino italiano, o di un Paese dell'Unione europea, oppure di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o al seguito di un familiare straniero titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di visto di ingresso per lavoro subordinato relativo a contratto di durata non inferiore a un anno o per lavoro autonomo non occasionale ovvero per studio o per motivi religiosi.





***Il visto per familiare al seguito***

***può essere richiesto per:***

- a) coniuge, non legalmente separato e di età non inferiore a 18 anni;
- b) figli minori di 18 anni (al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento), anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possa provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Se i presupposti di parentela non possono essere documentati in modo certo con certificati o attestazioni rilasciate dalle competenti autorità straniere o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità di tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni, ai sensi dell'art. 49 del d.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, sulla base dell'esame del DNA (acido desossi-ribonucleico), effettuato a spese degli interessati (art. 29, comma 1 *bis*, T.U.).

***Il visto per familiare al seguito***

***Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di:***

- a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali.  
Nel caso di un figlio di età inferiore ai 14 anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà;
- b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare al seguito.  
Per due o più figli di età inferiore ai quattordici anni è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.  
Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;
- c) un'assicurazione sanitaria o un altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente

***Il visto per familiare al seguito***

ultrasessantacinquenne ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La richiesta di nulla osta, corredata della documentazione relativa a tali requisiti, è presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente. A tal fine è consentito delegare un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia per la produzione della documentazione richiesta allo Sportello unico per l'immigrazione. Verificata l'esistenza dei requisiti richiesti, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'ufficio rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego.

**V**isto per gara sportiva consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata, agli sportivi stranieri che intendano partecipare a manifestazioni sportive, nonché ai loro staff. Per la partecipazione a gare professionistiche o dilettantistiche, a carattere ufficiale o amichevole, nell'ambito di discipline sportive riconosciute dal Comitato olimpico, è necessaria una comunicazione scritta del C.O.N.I. o della Federazione sportiva italiana che confermi la notorietà della competizione e la partecipazione dell'atleta o del gruppo sportivo. Anche per questo tipo di visto è necessaria la dimostrazione della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, come definiti dal Ministero dell'interno con la Direttiva 1° marzo 2000.

**V**isto per invito consente l'ingresso, per un soggiorno di breve durata, allo straniero invitato da enti, istituzioni, organizzazioni, quale ospite di eventi politici o scientifico-culturali, le cui spese di soggiorno siano a carico dell'Ente invitante. Il visto è parimenti rilasciato allo straniero convocato o invitato a presentarsi dall'autorità giudiziaria italiana, per la durata indicata dalla stessa autorità.

**V**isto per lavoro autonomo consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o inde-

terminato, allo straniero che intenda esercitare un'attività professionale o lavorativa a carattere non subordinato.

In particolare lo straniero che intenda esercitare in Italia un'attività industriale, professionale, artigianale o commerciale, ovvero voglia costituire società di capitali o di persone o accedere a cariche societarie deve dimostrare di disporre di adeguate risorse per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia; di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi, ove richiesti, i requisiti per l'iscrizione in albi e registri; di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente (l'amministrazione preposta alla concessione delle relative abilitazioni, licenze e autorizzazioni o alla ricezione della denuncia, ovvero gli enti preposti alla vigilanza degli ordini professionali) in data non anteriore a tre mesi che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere.

Per le attività per le quali non è necessario il rilascio di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è comunque tenuto ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, o presso il competente ordine professionale, l'attestazione dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l'esercizio dell'attività. Tali parametri si fondano sulla disponibilità in Italia, da parte del richiedente, di una somma non inferiore alla capitalizzazione, su base annua, di un importo mensile pari all'assegno sociale.

In tutti i casi, lo straniero deve dimostrare il requisito della disponibilità di un alloggio idoneo e di un reddito annuo di importo superiore al livello minimo previsto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

### **V**isto per lavoro subordinato

consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, allo straniero che sia chiamato in Italia a prestare un'attività lavorativa a carattere subordinato. Di regola gli ingressi per lavoro subordinato sono soggetti al regime delle quote annue.

Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante, che intenda instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero, deve presentare allo sportello unico per l'immigrazione richiesta nominativa ovvero numerica di nulla osta al lavoro corredata della prescritta documentazione. Nei casi particolari di ingresso per lavoro contemplati dall'art. 27 T.U., il visto per lavoro subordinato è rilasciato al di fuori delle quote previste dal decreto di programmazione dei flussi d'ingresso.

### **V**isto per missione

consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno a tempo determinato, allo straniero che per ragioni legate alla sua funzione politica, governativa o di pubblica utilità debba fare ingresso in Italia.

Possono ottenere tale visto gli stranieri che rivestano cariche governative o siano dipendenti di pubblica amministrazione, di enti pubblici, o di Organizzazioni internazionali, inviati in Italia nell'espletamento delle loro funzioni, ovvero i privati cittadini che per l'importanza della loro attività e per gli scopi del soggiorno possano ritenersi di pubblica utilità per le relazioni tra lo Stato di appartenenza e l'Italia.

Analogo visto per missione può essere rilasciato agli stranieri componenti lo stretto nucleo familiare convivente del titolare, anche quando quest'ultimo sia esente dal visto.

**V**isto per motivi religiosi consente l'ingresso, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ai religiosi stranieri, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale, o condizione equivalente, religiosi, ministri di culti appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

Per l'ottenimento del visto sono richiesti:

- a) l'effettiva condizione di "religioso";
- b) documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte a motivo del soggiorno in Italia;
- c) adeguati mezzi di sussistenza, non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva



1 marzo 2000, nei casi in cui le spese di soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi.

**V**isto di reingresso consente l'entrata nel territorio nazionale, ai fini della prosecuzione di un soggiorno di lunga durata a tempo determinato o indeterminato, agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di un permesso di soggiorno che si trovino incidentalmente sprovvisti di tali documenti ed intendano rientrare nel territorio italiano.

Il visto di reingresso è rilasciato allo straniero il cui documento di soggiorno è scaduto purché questi ne abbia chiesto il rinnovo nel rispetto dei termini; la richiesta di visto deve essere in tal caso corredata dall'esibizione del documento scaduto, di regola, da non più di sessanta giorni. Se il documento è stato smarrito o sottratto la richiesta deve essere corredata da copia della denuncia del furto o dello smarrimento.

**V**isto per residenza elettiva consente l'ingresso in Italia, ai fini del soggiorno, allo straniero che intenda stabilirsi nel nostro Paese e sia in grado di mantenersi autonomamente, senza esercitare alcuna attività lavorativa. Lo straniero dovrà fornire garanzie circa la disponibilità di un'abitazione da eleggere a residenza, e di ampie risorse economiche autonome, di cui si possa ragionevolmente supporre la continuità nel fu-

turo. Le risorse economiche possono derivare dalla titolarità di cospicue rendite (pensioni o vitalizi), di proprietà immobiliari, di stabili attività economico-commerciali o da altre fonti diverse dal lavoro subordinato. Se le risorse finanziarie dimostrate sono adeguate, il visto per residenza elettiva può essere esteso anche al coniuge convivente, ai figli minori, ai figli maggiorenni conviventi ed a carico, nonché ai genitori anch'essi conviventi ed a carico del titolare del visto.

### **V**isto per ricongiungimento familiare

consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata, a tempo determinato o indeterminato, ai cittadini stranieri che intendano riacquistare la loro unione familiare con cittadini italiani, o di un Paese dell'Unione europea, ovvero di Paese aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo, o con stranieri regolarmente soggiornanti in Italia titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, rilasciato per lavoro subordinato, lavoro autonomo, asilo, studio, motivi religiosi o motivi familiari.

Il visto per “ricongiungimento familiare”

**può essere richiesto per:**

- a) coniuge, non legalmente separato e di età non inferiore a diciotto anni;
- b) figli minori di 18 anni (al momento della presentazione dell'istanza di ricongiungimento), anche del coniu-

- ge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c) figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita a causa del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
  - d) genitori a carico qualora non abbiano altri figli nel paese di origine o di provenienza ovvero i genitori ultrasessantacinquenni qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati gravi motivi di salute.

Non è consentito il ricongiungimento del coniuge ovvero dell'ascendente, qualora il soggetto interessato sia coniugato con un cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel territorio nazionale.

Qualora i presupposti di parentela non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere o comunque quando sussistano fondati dubbi sull'autenticità di tale documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati.

Ai sensi dell'art. 29, comma 3, T.U., lo straniero che richiede il ricongiungimento, salvo che si tratti di rifugiato, deve dimostrare la disponibilità di:

- a) un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uf-

fici comunali.

Nel caso di un figlio di età inferiore ai quattordici anni al seguito di uno dei genitori, è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore dimorerà;

- b) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Per il ricongiungimento di due o più figli di età inferiore ai quattordici anni ovvero per il ricongiungimento di due o più familiari dei titolari dello *status* di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente;

- c) un'assicurazione sanitaria o altro titolo idoneo a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore dell'ascendente ultrasessantacinquenne ovvero la sua iscrizione al Servizio sanitario nazionale.

La domanda di nulla osta al ricongiungimento, corredata della documentazione relativa ai requisiti di cui al comma 3 dell'art. 29, è presentata allo Sportello unico per l'immigrazione presso la prefettura competente per il luogo di dimora del richiedente. L'ufficio, verificata, anche mediante accertamenti presso la questura competente, l'esistenza

dei requisiti richiesti, rilascia il nulla osta ovvero un provvedimento di diniego.

Il nulla osta al ricongiungimento familiare è rilasciato entro centottanta giorni dalla richiesta.

**V**isto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di breve o lunga durata, ma sempre a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire in Italia corsi universitari, corsi di studio superiore o di formazione professionale e tirocini formativi.

Per l'ottenimento del visto sono necessarie:

- a) documentate garanzie circa i corsi universitari, di studio superiore, di istruzione e formazione tecnica superiore, di formazione professionale e tirocini formativi;
- b) adeguate garanzie circa i mezzi di sussistenza;
- c) polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri;
- d) età non inferiore a quindici anni (in presenza di adeguate forme di tutela);
- e) l'approvazione del Ministero degli esteri, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dei beni e le attività culturali, dei progetti riguardanti i minori stranieri - comunque maggiori di quattordici anni - inseriti in programmi di scambio o di iniziative culturali che prevedono la frequenza di corsi di studio presso istituti e scuole secondarie nazionali statali o paritarie o presso istituzioni accademiche.

Può fare ingresso in Italia per soggiorni superiori a tre mesi senza richiedere il visto lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno per studio rilasciato da uno Stato dell'Unione europea, in quanto iscritto ad un corso universitario o ad un istituto di insegnamento superiore, per proseguire gli studi già iniziati nell'altro Stato o per integrarli con un programma di studi connesso. Lo straniero deve avere i requisiti richiesti per il soggiorno dalla normativa italiana, nonché:

- a) partecipare ad un programma di scambio comunitario o bilaterale con lo Stato di origine ovvero essere stato autorizzato a soggiornare per motivi di studio in uno Stato appartenente all'Unione europea per almeno due anni. Tali condizioni non sono richieste qualora il programma di studi dello straniero preveda obbligatoriamente che una parte di esso si svolga in Italia;
- b) corredare la richiesta di soggiorno con una documentazione, proveniente dalle autorità accademiche del Paese dell'Unione nel quale ha svolto il corso di studi, che attesti che il nuovo programma di studi da svolgere in Italia è effettivamente complementare al programma di studi già svolto.



### **Visto per transito aeroportuale**

consente al cittadino straniero specificamente soggetto a tale obbligo di accedere alla zona internazionale di transito di un aeroporto, durante scali o tratte di un volo o di voli internazionali, senza entrare nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto. Per il rilascio è necessario

il possesso di valido passaporto o documento di viaggio equivalente, munito, ove richiesto, di visto d'ingresso nel Paese terzo di destinazione finale e di biglietto aereo o prenotazione.

**V**isto per transito consente ad un cittadino straniero di attraversare il territorio delle parti contraenti nel corso di un viaggio da uno Stato terzo ad altro Stato terzo, ed è concesso a condizione che allo stesso sia garantito l'ingresso nello Stato di destinazione finale e che il tragitto debba ragionevolmente portarlo a transitare sul territorio delle altre parti contraenti. I requisiti richiesti sono quelli previsti, in generale, per il rilascio di un visto di breve durata per turismo. Ove necessario, lo straniero dovrà essere in possesso del visto di ingresso nel Paese terzo di destinazione finale. I marittimi stranieri che intendano imbarcare o sbarcare da navi straniere, presso porti situati nel territorio nazionale o nello spazio Schengen, devono essere in possesso di questo visto.

**V**isto per trasporto consente l'ingresso in Italia, per un soggiorno di breve durata, allo straniero che intenda svolgere, per brevi periodi, attività professionale di trasporto di merci o persone, sia per via terrestre che per via aerea (autotrasportatori, equipaggi di voli privati). Per ottenere il visto il richiedente deve produrre la documentazione attestante la



sua condizione professionale e quella inerente l'attività da svolgere in occasione del soggiorno richiesto.



### **isto per turismo**

consente l'ingresso, per soggiorno di breve durata, in Italia e negli altri Paesi dello spazio Schengen.

Per l'ottenimento del visto sono necessari:

- a) adeguati mezzi finanziari di sostentamento non inferiori all'importo stabilito dal Ministero dell'interno con la Direttiva 1 marzo 2000;
- b) il titolo di viaggio di andata e ritorno (o prenotazione) oppure la disponibilità di autonomi mezzi di viaggio;
- c) la disponibilità di un alloggio (prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità, ecc.).

Nel caso d'invito da parte di cittadino italiano o straniero regolarmente residente, potrà essere utilmente esibita una "dichiarazione d'invito" con cui il dichiarante attesti la sua disponibilità ad offrire ospitalità in Italia al richiedente il visto.



### **isto per vacanze-lavoro**

consente l'ingresso ai cittadini di Paesi con cui l'Italia abbia stipulato degli specifici accordi che prevedano programmi di scambi o di mobilità di giovani, ovvero di collocamento "alla pari".



*Visti di ingresso*

---

*Note*



# PERMESSO DI SOGGIORNO

## *Rilascio*

**L** permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero obbligatoriamente entro otto giorni lavorativi dalla data dell'ingresso, al questore della provincia in cui si trova o intende soggiornare, ovvero allo Sportello unico (in caso di ricongiungimento familiare o familiare al seguito, o in caso di ingresso per lavoro subordinato) salvo nei casi di ingresso e soggiorno in Italia per visite, affari, turismo e studio di durata inferiore a tre mesi, per i quali occorre la dichiarazione di presenza da rilasciare in frontiera oppure al questore della provincia in cui lo straniero si trova.

Lo straniero che richiede il permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

## *Durata*

Il soggiorno è consentito per la durata indicata nel visto di ingresso, ove richiesto.

La durata non può comunque essere superiore:

- \* ad **un anno**, in relazione alla frequenza di un corso per **studio** o per **formazione** debitamente certificata (il permesso è tuttavia rinnovabile annualmente nel caso di corsi pluriennali);

- \* a **due anni** per **motivi familiari**;
- \* a **due anni** per **lavoro autonomo**;
- \* alle necessità specificamente documentate, negli altri casi consentiti dal testo unico o dal regolamento di attuazione (p.e. permesso rilasciato *ex art. 19, comma 2, lett. d)* T.U., alle donne straniere inespellibili perché in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, permesso che deve essere rilasciato anche al coniuge convivente).
- \* la durata complessiva di **nove mesi**, in relazione ad uno o più contratti di lavoro **stagionale**;
- \* la durata di **un anno**, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo **determinato**;
- \* la durata di **due anni**, in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo **indeterminato**.

Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro **stagionale** almeno due anni di seguito può essere rilasciato un **permesso di soggiorno di durata pluriennale**, fino a tre annualità, sempre per lavoro stagionale, con l'indicazione del periodo di validità annuale, corrispondente a quello usufruito nell'ultimo dei due anni precedenti.

## DOVE RICHIEDERE IL PERMESSO

**P**resso gli Uffici postali abilitati, utilizzando l'apposito Kit disponibile presso anche i Patronati e i Comuni abilitati;

**D**irettamente al questore della provincia in cui lo straniero si trova nei casi di richiesta del permesso di soggiorno per motivi di:

- \* asilo politico;
- \* cure mediche;
- \* gara sportiva;
- \* giustizia;
- \* integrazione minore;
- \* minore età;
- \* motivi umanitari;
- \* richiesta status apolide;
- \* vacanze-lavoro;
- \* motivi familiari (in caso di matrimonio di straniero con cittadino italiano)

L'istanza di primo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato e di permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare è predisposta e stampata direttamente dallo Sportello unico per l'immigrazione che ha già emesso il prescritto nulla-osta.

## **QUALI DOCUMENTI PRESENTARE**

- \* passaporto;
- \* visto di ingresso (ove richiesto);
- \* 4 foto formato tessera;



## **Rinnovo**

**I**l **rinnovo** del permesso di soggiorno deve essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora, almeno **sessanta giorni prima** della scadenza.

Il permesso di soggiorno è rinnovato, previa verifica della sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio, per una durata non superiore a quella stabilita con rilascio iniziale.

Il rinnovo del permesso di soggiorno non può essere rifiutato per la semplice tardiva proposizione della domanda: il ritardo non rileva quando, pur dopo il decorso del termine di tolleranza (sessanta giorni), non siano venute meno le condizioni di legge per il soggiorno dello straniero.

Al momento del rinnovo lo straniero richiedente verrà sottoposto ai rilievi fotodattiloscopici.

La richiesta di rilascio e di rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposta al versamento di un **contributo**, il cui importo è fissato fra un minimo di 80 e un massimo di 200 euro.

Il versamento del contributo non è richiesto per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari.



## *Conversione*

Qualora sia stato rilasciato per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo e familiari, il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero.

Il permesso di soggiorno potrà essere utilizzato dallo straniero per le altre attività consentite anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso; con il rinnovo verrà rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per l'attività effettivamente svolta.

Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione può essere convertito prima della scadenza e previa stipula del contratto di soggiorno presso lo Sportello unico, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato, nell'ambito delle quote di ingresso.

Il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato può essere convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva, che consente allo straniero titolare di una pensione percepita in Italia di stabilirsi sul territorio nazionale.

## *Diniego o revoca*

**I** provvedimenti di diniego o di revoca, di regola, sono impugnabili avanti al TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) competente per territorio, entro 60 giorni dalla notifica del decreto.

Solo per i provvedimenti in materia di diritto all'unità familiare è prevista la competenza del Tribunale in composizione monocratica del luogo di residenza dell'interessato.

### *Note*

*Permesso di soggiorno*

---

*Note*

# PERMESSO DI SOGGIORNO CE per soggiornanti di lungo periodo

**E'** un documento che consente il soggiorno a tempo indeterminato in Italia.

Lo straniero **regolarmente soggiornante** nel territorio dello Stato da almeno **cinque anni**, titolare di un permesso di soggiorno in corso di validità, che dimostri la disponibilità di un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale può chiedere al questore il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La facoltà di richiedere tale permesso non è riconosciuta agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione professionale, a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, per asilo ovvero hanno chiesto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, né agli stranieri titolari di un permesso di soggiorno di breve durata o per motivi diplomatici ovvero per missione.

La richiesta può essere presentata anche per i **familiari** in favore dei quali può esercitarsi il diritto all'unità familiare. In tal caso sarà necessario dimostrare la disponibilità di un **alloggio idoneo** (cioè che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residen-

ziale pubblica ovvero che sia fornito dei requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dall'Azienda unità sanitaria locale), nonché la titolarità di un **reddito minimo annuo** derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non è condizionato dalla data di scadenza del permesso di soggiorno in corso di validità posseduto. Maturato il periodo di regolare soggiorno e sussistenti le altre condizioni lo straniero potrà avanzare istanza senza dover attendere la scadenza del proprio permesso di soggiorno, ed il nuovo titolo verrà rilasciato entro novanta giorni dalla richiesta. Il rilascio è subordinato al superamento, da parte del richiedente, di un **test di conoscenza della lingua italiana**.

Il **titolo è revocato** se è stato acquisito fraudolentemente, oppure quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, o in caso di assenza dal territorio dell'Unione per un periodo consecutivo di dodici mesi, o in caso di conferimento di tale titolo da parte di un altro Stato membro dell'UE, oppure in caso di espulsione.

Nei confronti del titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo, l'**espulsione amministrativa** può essere disposta solo per gravi motivi di ordine

pubblico o sicurezza nazionale, per motivi di prevenzione del terrorismo ovvero quando lo straniero appartenga ad una delle categorie di soggetti sospettati di vivere di attività delittuose o di appartenere ad associazioni per delinquere di tipo mafioso, a condizione che sia stata applicata, anche in via cautelare, una misura di prevenzione.

**I**l titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo può:

- \* fare ingresso nel territorio dello Stato in esenzione di visto e circolare liberamente sul territorio nazionale;
- \* svolgere ogni attività lavorativa subordinata o autonoma, salvo quelle espressamente vietate dalla legge allo straniero o comunque riservate al cittadino (per lo svolgimento di attività di lavoro subordinato non è richiesta la stipula del contratto di soggiorno);
- \* accedere ai servizi ed alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, salvo che sia diversamente disposto;
- \* accedere agli aiuti economici per gli invalidi civili (compreso il minore iscritto sul permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo del genitore);
- \* ottenere l'assegno di maternità;
- \* ottenere l'assegno sociale;
- \* partecipare alla vita pubblica locale, con le forme e nei limiti previsti dalla vigente normativa.

Qualora si desideri far ottenere il **permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo** ai propri **familiari**, occorre presentare per ciascun familiare, oltre ai do-

cumenti sopra elencati, i documenti che attestano:

- \* lo stato di coniuge o figlio minore (le certificazioni estere devono essere tradotte, legalizzate o validate a cura della rappresentanza diplomatico-consolare italiana);
- \* la disponibilità di un alloggio adeguato, comprovata dal certificato di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'ASL competente per territorio e dal Comune;
- \* il reddito annuo, che non deve essere inferiore ai parametri stabiliti dalla legge.



**L**a Corte costituzionale, con sentenza n. 306 del 29 luglio 2008, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, T.U. nella parte in cui esclude che l'indennità di accompagnamento, di cui all'art. 1 L. 18/1980, possa essere attribuita agli stranieri soltanto perché non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti per il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

### **Richiesta**

**L**a richiesta del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo va presentata utilizzando l'apposito kit postale oppure presso i Comuni o i Patronati che offrono questo servizio.

#### **Nella domanda devono essere indicate:**

- \* generalità complete;
- \* dichiarazione dei luoghi di residenza degli ultimi 5 anni;
- \* fonti di reddito incluse quelle derivanti dal trattamento pensionistico per invalidità (specificandone l'ammontare);
- \* luogo di residenza;
- \* 4 fotografie formato tessera, con posa uguale; permesso di soggiorno + fotocopia;
- \* fotocopia del codice fiscale;
- \* certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- \* copia dell'ultima dichiarazione dei redditi o del modello CUD;
- \* certificato di stato di famiglia o autocertificazione;
- \* 1 marca da bollo.



## **Richiesta**

### **In caso di lavoratore subordinato**

- \* dichiarazione del datore di lavoro (persona fisica o società) + fotocopia del documento di identità del firmatario;
- \* copia delle ultime buste paga;
- \* copia della documentazione relativa all'assunzione;
- \* copia dei versamenti INPS (per i lavoratori domestici);
- \* dichiarazione dei redditi.

### **In caso di lavoratore autonomo**

- \* copia del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, registri o albi, e originale in visione;
- \* originale in visione + copia del numero di Partita IVA;
- \* copia della dichiarazione dei redditi dell'ultimo anno e versamenti delle imposte e dei contributi.





## ACCORDO DI INTEGRAZIONE

**C**ontestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero deve sottoscrivere un accordo di integrazione, articolato per crediti, impegnandosi in tal modo a condividere specifici obiettivi di integrazione, conseguibili per tutto l'arco temporale di validità del permesso di soggiorno. La stipula dell'accordo di integrazione costituisce dunque condizione necessaria ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.

**La perdita integrale dei crediti** comporta la revoca del titolo di soggiorno e l'espulsione amministrativa dello stra-

niero dal territorio dello Stato, eseguita dal questore con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica *ex art. 13, comma 4, T.U.*

### ***Eccezioni***

#### **Non sono soggetti alla revoca**

del titolo di soggiorno e all'espulsione amministrativa gli stranieri titolari di:

- \* permesso di soggiorno per asilo;
- \* permesso di soggiorno per richiesta di asilo;
- \* permesso di soggiorno per protezione sussidiaria;
- \* permesso di soggiorno per motivi umanitari (art. 18 T.U.);
- \* permesso di soggiorno per motivi familiari (artt. 30 e 31, comma 2, T.U.);
- \* permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (artt. 9 e 9 *bis* T.U.);
- \* carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea.
- \* stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbiano esercitato il diritto al ricongiungimento familiare (art. 29 T.U.).

Tali soggetti sono comunque tenuti alla stipula dell'Accordo; tuttavia non risultano sanzionabili in quanto esclusi dalla revoca del titolo di soggiorno e dall'espulsione.



*Note*





## LAVORO

**L'**accesso al mercato del lavoro italiano dei cittadini dei Paesi terzi è connesso alla richiesta nominativa o numerica presentata da un datore di lavoro, italiano o straniero regolarmente soggiornante, nei limiti di disponibilità delle quote annuali, in relazione ad un impiego già disponibile ed in vista della stipulazione di uno specifico **contratto di soggiorno**.

Il contratto di soggiorno deve essere stipulato presso lo

Sportello unico per l'immigrazione istituito nell'ambito della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo e deve contenere la garanzia da parte del datore di lavoro di un'idonea sistemazione alloggiativa per il lavoratore, nonché l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel Paese di provenienza.

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro rilasciato allo straniero a seguito della stipula del contratto di soggiorno non può essere superiore a nove mesi in relazione ad uno o più contratti di lavoro stagionale, ad un anno in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e a due anni in relazione ad un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

***L**a perdita del posto di lavoro non comporta la revoca del permesso di soggiorno, sia per il lavoratore straniero che per i suoi familiari regolarmente soggiornanti. Il lavoratore straniero in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - non stagionale - può essere iscritto nell'elenco Anagrafico finalizzato al collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo non inferiore a sei mesi. Tale possibilità è riconosciuta in tutti i casi di risoluzione del rapporto di lavoro: licenziamento, dimissioni o risoluzione consensuale.*

***Per chi è già in Italia***

Per poter lavorare in Italia occorre il permesso di soggiorno rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- \* lavoro subordinato;
- \* lavoro autonomo
- \* motivi familiari e ricongiungimento familiare;
- \* asilo politico;
- \* protezione sociale;
- \* studio e formazione professionale (per un massimo 20 ore alla settimana; 52 settimane per un massimo di 1.040 ore all'anno);
- \* attesa occupazione (il permesso di soggiorno per attesa occupazione viene rilasciato nel caso in cui il lavoratore straniero risulti iscritto al Centro per l'impiego);
- \* assistenza minore (genitore che assiste un figlio malato).

***Non può lavorare chi ha un permesso di soggiorno per:***

- \* cure mediche;
- \* turismo;
- \* motivi religiosi;
- \* minore età;
- \* richiesta d'asilo politico (se la domanda di asilo non viene esaminata entro 6 mesi dalla richiesta per cause non imputabili allo straniero, il permesso di soggiorno sarà rinnovato per altri 6 mesi e consentirà al titolare di svolgere un'attività lavorativa subordinata fino al completamento della procedura);
- \* affari;
- \* giustizia.

## Tirocinio formativo

**I**l tirocinio formativo e di orientamento (o stage) è una forma temporanea di inserimento lavorativo riservato ai giovani che hanno concluso la scuola dell'obbligo. Ha una durata compresa tra i quattro mesi e i 2 anni, a seconda delle seguenti categorie di persone:

- \* studenti che frequentano la scuola secondaria (durata massima: 4 mesi);
- \* lavoratori disoccupati, compresi gli iscritti alle liste di collocamento (durata massima: 6 mesi);
- \* allievi di scuole professionali statali e corsi di formazione professionale (durata massima: 6 mesi);
- \* studenti universitari (durata massima: 12 mesi);
- \* persone svantaggiate, quali invalidi, tossicodipendenti, alcolisti, ecc. (durata massima: 12 mesi);
- \* portatori di handicap (durata massima: 24 mesi).

La legge non prevede alcuna retribuzione per le attività svolte durante il tirocinio formativo; è lasciata alla liberalità del datore di lavoro concedere una forma di retribuzione quale rimborso spese, sussidio, premio, borsa di studio.



**Chi è già in Italia**

con regolare permesso di soggiorno (ad esempio per motivi di studio), può svolgere un tirocinio formativo senza necessità di verificare la disponibilità di quote.

**Chi si trova all'estero**

dovrà chiedere il visto d'ingresso per motivi di studio o formazione presso la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana, a seguito dell'approvazione - da parte della Regione in cui si svolge il tirocinio formativo- del progetto formativo redatto da chi lo propone e lo ospita. I visti saranno concessi nei limiti del numero fissato annualmente.

## Codice fiscale

**I**l Codice Fiscale contiene i dati relativi al nome, alla data e al luogo di nascita della persona ed è rilasciato gratuitamente per l'identificazione ai fini fiscali.

### Serve per

- \* l'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale;
- \* l'assunzione come lavoratore dipendente;
- \* iniziare un'attività lavorativa autonoma;
- \* concludere contratti;
- \* aprire un conto corrente bancario o postale.

### Ai cittadini stranieri che entrano in Italia

per motivi di lavoro, le autorità consolari consegnano il Codice Fiscale al momento del rilascio del visto d'ingresso.

### Ai cittadini stranieri che si trovano in Italia

l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate rilascia il Codice fiscale presentando:

- \* permesso di soggiorno valido (se il permesso di soggiorno è in fase di rinnovo, si può presentare il permesso scaduto insieme alla ricevuta di richiesta del rinnovo);
- \* fotocopia del passaporto;
- \* documento valido d'identità.



## ALLOGGIO

**T**utti gli stranieri regolarmente soggiornanti, nell'attesa del reperimento di un alloggio ordinario in via definitiva, possono accedere ad alloggi sociali, collettivi o privati, predisposti secondo i criteri previsti dalle leggi regionali, dai comuni, dalle organizzazioni di volontariato ovvero da altri enti pubblici o privati, nell'ambito di strutture, prevalentemente organizzate in forma di pensionato, aperte ad italiani e stranieri, finalizzate ad offrire una sistemazione dignitosa a pagamento, secondo quote calmierate.

L'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è

consentito agli stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno di durata almeno biennale, purché esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio oppure ospita uno straniero o apolide ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza.

La comunicazione deve riportare oltre alle generalità del denunciante, quelle dello straniero o apolide, gli estremi del passaporto o del documento di identificazione che lo riguardano, l'esatta ubicazione dell'immobile ceduto o in cui la persona è alloggiata, ospitata o presta servizio ed il titolo per il quale la comunicazione è dovuta.

La legge n. 94 del 2009 ha modificato la fattispecie incriminatrice di cui al comma 5 *bis* dell'art. 12, T.U. relativa alla **cessione** a titolo oneroso di **immobile** allo straniero irregolarmente soggiornante nel territorio italiano. Per il reato, del quale sono descritte le plurime forme di condotta punibile - dare alloggio ovvero cedere, anche in locazione, a titolo oneroso, immobili a cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti nel territorio italiano -, è prevista la pena della reclusione da sei mesi a tre anni, nonché la confisca dell'immobile, salvo che appartenga a persona estra-

nea al reato. Il reato sussiste solo se lo straniero risulti privo del titolo di soggiorno al momento della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. È esclusa la sussistenza di un obbligo, per i proprietari degli immobili, di verificare in modo costante la regolare presenza dello straniero sul territorio dello Stato.

*Note*

## *Edilizia residenziale pubblica*

**A**gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (le cosiddette case popolari) possono accedere sia i cittadini italiani che i cittadini stranieri.

Per poter accedere all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, a parità con i cittadini italiani, gli immigrati regolari a basso reddito devono essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale, oppure da almeno 5 anni nella medesima Regione.

La domanda per l'assegnazione di un alloggio deve essere compilata su un modulo apposito, disponibile presso il Comune, ed inviata al Comune di residenza tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.



## SANITA'

**L**o straniero regolarmente soggiornante in Italia ha diritto all'assistenza sanitaria assicurata dal Servizio Sanitario Nazionale a parità di trattamento rispetto ai cittadini italiani; l'assistenza sanitaria spetta, oltre che agli iscritti, anche ai familiari a carico, regolarmente soggiornanti, e viene assicurata fin dalla nascita, nelle more dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio stesso. Lo straniero è inserito, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli

assistibili dell'Azienda Unità Sanitaria Locale nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in mancanza di essa, l'effettiva dimora, ossia il domicilio indicato nel permesso di soggiorno.

***L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è obbligatoria per:***

- \* stranieri regolarmente soggiornanti che svolgano un'attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;
- \* stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del permesso di soggiorno per: lavoro subordinato, lavoro autonomo, motivi familiari, asilo politico, asilo umanitario, richiesta di asilo, attesa adozione, affidamento, acquisto della cittadinanza.

Lo svolgimento di un'attività lavorativa o l'iscrizione nelle liste di collocamento comportano l'iscrizione obbligatoria del cittadino straniero regolarmente soggiornante, a prescindere dal fatto che il motivo del permesso di soggiorno non preveda l'iscrizione obbligatoria o il titolo di soggiorno sia stato rilasciato per lavoro subordinato o autonomo. L'iscrizione non decade nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. L'iscrizione cessa per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso di soggiorno ovvero per espulsione, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante la pendenza del ricorso contro tali provvedimenti.



***L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale non è obbligatoria per:***

- a) le seguenti categorie di lavoratori stranieri, qualora non siano tenuti a corrispondere in Italia l'imposta sul reddito delle persone fisiche: dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia; lavoratori dipendenti regolarmente retribuiti da datori di lavoro residenti o aventi sede all'estero e da questi direttamente retribuiti; giornalisti corrispondenti ufficialmente accreditati in Italia e dipendenti regolarmente retribuiti da organi di stampa, quotidiani o periodici, ovvero da emittenti radiofoniche o televisive straniere;
- b) gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per affari.

***Iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale***

Gli stranieri regolarmente soggiornanti, che non hanno l'obbligo dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, sono tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattia, infortunio e per la maternità, mediante la stipula di apposita polizza assicurativa valida sul territorio nazionale con un istituto italiano o straniero ovvero mediante iscrizione facoltativa al Servizio Sanitario Nazionale, estesa anche ai familiari a carico.

Lo straniero è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi degli assistibili dell'Azienda Unità Sanitaria Locale

nel cui territorio ha la residenza anagrafica ovvero, in caso di prima iscrizione, il domicilio indicato sul permesso di soggiorno. Non è richiesta la residenza anagrafica per gli studenti e le persone alla pari, per i quali si fa riferimento all'effettiva dimora che viene individuata nel domicilio indicato sul permesso di soggiorno.

Non è consentita l'iscrizione ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di cura.

### *L'assistenza per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario Nazionale*

Agli stranieri **regolarmente** soggiornanti sul territorio nazionale, non tenuti all'iscrizione obbligatoria né iscritti volontariamente al Servizio Sanitario Nazionale, nelle strutture sanitarie accreditate, vengono assicurate, dietro corresponsione delle relative tariffe, le prestazioni ospedaliere urgenti e le prestazioni sanitarie di elezione.

Agli stranieri **irregolarmente** presenti sul territorio dello Stato sono assicurate, nelle strutture pubbliche e private accreditate del Servizio Sanitario Nazionale, le seguenti prestazioni sanitarie:

- 1) cure ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio;
- 2) interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate, a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e precisamente:

- a) tutela della gravidanza e della maternità;
- b) tutela della salute del minore;
- c) vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di interventi di prevenzione collettiva autorizzati dalle Regioni;
- d) interventi di profilassi internazionale;
- e) profilassi, diagnosi e cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

*Per **cure urgenti** si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona.*

*Per **cure essenziali** si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).*

La normativa afferma inoltre il principio della continuità delle cure urgenti ed essenziali, nel senso di assicurare all'infermo il ciclo terapeutico e riabilitativo completo riguardo alla possibile risoluzione della patologia.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico degli stra-

nieri irregolarmente presenti qualora privi di risorse economiche sufficienti, fatte salve le quote di partecipazione alla spesa a parità di condizioni con il cittadino italiano.

**Codice S.T.P.**

*In sede di prima erogazione dell'assistenza, la prescrizione e la registrazione delle prestazioni vengono effettuate assegnando un codice regionale a sigla **S.T.P. (Straniero Temporaneamente Presente)** che ha validità semestrale ed è rinnovabile in caso di permanenza dello straniero sul territorio nazionale.*

L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non deve comportare alcun tipo di segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto a parità di condizioni con il cittadino italiano.

L'assistito potrà pertanto rivolgersi alle strutture sanitarie pubbliche senza timore di rivelare, in tal modo, la sua presenza.



# **COSTITUZIONE**

# **REPUBBLICA ITALIANA**

**(Artt. 1-54)**

## IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione dell'Assemblea Costituente, che nella seduta del 22 dicembre 1947 ha approvato la Costituzione della Repubblica Italiana;  
Vista la XVIII disposizione finale della Costituzione;

### PROMULGA

La Costituzione della Repubblica Italiana nel seguente testo:

## PRINCIPI FONDAMENTALI

### Art. 1

L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

### Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

### Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di

lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio

ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.



Art. 11

L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I  
RAPPORTI CIVILI

Art. 13

La libertà personale è inviolabile.  
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.  
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza

può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

#### Art. 14

Il domicilio è inviolabile.

Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

#### Art. 15

La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

#### Art. 16

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza.

Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni poli-

tiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.

Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di

attività.

#### Art. 21

Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume.

La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

#### Art. 22

Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.

Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.

La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.

Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.

Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

L'extradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.

Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

La responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna

definitiva.

Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.

Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

#### Art. 28

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

## TITOLO II

### RAPPORTI ETICO-SOCIALI

#### Art. 29

La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.

Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

#### Art. 30

È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.

Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che

siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente

a quello degli alunni di scuole statali.  
È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.  
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

La scuola è aperta a tutti.  
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.  
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.  
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.  
Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.



Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore.

Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.

La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio,

malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera.

#### Art. 39

L'organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

#### Art. 40

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

#### Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.

Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

## TITOLO IV

### RAPPORTI POLITICI

#### Art. 48

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

#### Art. 49

Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

#### Art. 50

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

#### Art. 51

Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere

agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

#### Art. 52

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.

Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.

L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

#### Art. 53

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

#### Art. 54

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.

I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.



*Note*





*Note*





## I N D I C E

Ingresso	pag. 3
Visti di ingresso	pag. 8
Tipologie di visto	pag. 12
Permesso di soggiorno	pag. 32
Permesso di soggiorno CE	pag. 40
Accordo di integrazione	pag. 46
Lavoro	pag. 49
Tirocinio formativo	pag. 52
Codice fiscale	pag. 54
Alloggio	pag. 55
Sanità	pag. 59
Costituzione della Repubblica Italiana	pag. 65



*Migrantes*



*Migrant's Law*

